



**Città di Cardano al Campo**

**Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio**

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: [lpp@comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:lpp@comune.cardanoalcampo.va.it) - PEC: [protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it)

Sito Internet: [www.comune.cardanoalcampo.va.it](http://www.comune.cardanoalcampo.va.it)

rif. AVVISO 5 APRILE 2019

## CONVENZIONE

**affidamento in concessione dell'impianto sportivo  
"Palestra Comunale A. Manzoni di via G.Verdi"  
di proprietà dell'Amministrazione Comunale  
svolgimento dell'attività di promozione dello sport della  
pallacanestro**

*per il periodo \_\_\_\_\_ 2019 – \_\_\_\_\_ 2025*

Tra l'Amm.ne Com.le di CARDANO al CAMPO qui rappresentata da

\_\_\_\_\_

ed il sig. \_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'Associazione/Società  
sportiva \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ con sede in

\_\_\_\_\_

1

### PREMESSO CHE

la Società/l'Associazione Sportiva \_\_\_\_\_ (chiamata in  
seguito GESTORE) ha ottenuto l'affidamento da parte del Comune della concessione  
dell'impianto sportivo palestra Comunale Scuole Primarie A. Manzoni posta in via  
Verdi n. 6, fuori dall'orario scolastico in forza della determinazione PST n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_;

### SI CONVIENE quanto segue:

la concessione ha durata di anni 6 (sei) per il periodo dal \_\_\_\_\_ 2019 al  
\_\_\_\_\_ 2025 ed è caratterizzata da una serie di interventi di riqualificazione

dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'AVVISO esplorativo (elementi minimi posti a base di selezione -art. 4 AVVISO esplorativo)

#### **Art. 1 GESTIONE delle ATTIVITA'**

Il GESTORE si impegna a svolgere a favore della popolazione di Cardano al Campo la promozione dello Sport della Pallacanestro secondo il seguente piano di attività come proposto ed approvato a seguito della procedura selettiva di affidamento:

---

per tali attività il GESTORE non potrà chiedere agli utenti alcun corrispettivo salvo quello a titolo di rimborso spese (*quota d'iscrizione*)

Tutte le attività dovranno essere offerte in via prioritaria agli abitanti del Comune di Cardano al Campo e, nei limiti numerici consentiti dalla natura dell'attività da praticare dovranno essere ammessi tutti coloro che ne facciano richiesta e risultino idonei, nei termini e limiti previsti dalle regole della Federazione Italiana Pallacanestro, senza discriminazione di alcun genere.

2

Per consentire le predette iniziative sportive il Comune di Cardano al Campo concede in uso al GESTORE sopra indicato l'impianto sportivo palestra Comunale scuola A. Manzoni di via Verdi n. 6 nelle fasce orarie e/o giorni fuori dall'attività scolastica.

#### **Art. 2 CONCESSIONE dell'IMPIANTO**

L'affidamento della gestione determina la concessione in uso delle sotto elencate strutture (*come da allegata planimetria - Allegato A*) per l'espletamento delle attività sportive ivi praticabili:

Strutture composte da:

Palestra, n. 2 Spogliatoi, Ufficio uso Segreteria e 2 vani uso deposito.

È vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto diversa da quella prevista nella presente Convenzione, salvo autorizzazione espressa del Comune.

I servizi previsti dalla presente Convenzione non possono essere sospesi o abbandonati senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore.

Le eventuali sospensioni per forza maggiore devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

### **Art.- 3 RIQUALIFICAZIONE dell'IMPIANTO**

Per effetto della concessione d'uso oggetto della seguente convenzione il GESTORE si obbliga a riqualificare l'impianto sportivo di via Verdi secondo le modalità previste dall'allegato progetto -previamente predisposto dal GESTORE- condiviso con l'Amm.ne Com.le (Capitolato Spese-*Allegato B*) ) e dal *Piano di Fattibilità Economico-Finanziaria (Allegato C)* consistente nel (*cfr dettagli interventi rif. elementi minimi art. 4 AVVISO esplorativo*):

3

---

Per la realizzabilità dell'intervento di riqualificazione il GESTORE si obbliga:

- a) a presentare al Comune per la sua approvazione il progetto esecutivo degli interventi entro 60 giorni dalla stipula del presente atto.
- b) a eseguire i lavori sotto la propria responsabilità in conformità al progetto esecutivo condiviso ed approvato dal Comune ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; tali interventi dovranno essere effettuati entro il termine massimo di anni due dalla decorrenza del contratto pena l'immediata ed automatica recessione contrattuale con incameramento della cauzione depositata;

- c) a realizzare tutti i lavori previsti dal progetto a base dell'accordo, a sua cura e spese, essendo consapevole che le migliorie apportate all'impianto resteranno di proprietà del Comune e che nulla pretenderà dallo stesso Comune a titolo di rimborso o risarcimento per il compimento di dette migliorie;
- d) a far realizzare i lavori da idonee imprese qualificate del settore, fornendo a lavori ultimati tutte le certificazioni di avvenuta esecuzione "a regola d'arte" oltre alla qualità dei materiali, al fine di consentire all'Ufficio Tecnico Comunale di accettare i lavori redigere il collaudo dell'opera;
- e) ad eseguire i lavori di miglioria nel periodo estivo durante la pausa estiva dell'attività scolastica. In ogni caso, ed anche per interventi da effettuarsi al di fuori del periodo sopra indicato, l'inizio dei lavori dovrà essere concordato ed autorizzato espressamente dal Comune al fine di garantire che l'intervento non possa pregiudicare la fruibilità dell'impianto per il plesso Scolastico.

La direzione dei lavori dovrà essere affidata a un tecnico nominato dal GESTORE comunicando preventivamente il nominativo all'Amm.ne Com.le;

“Il Comune si riserva di non autorizzare l'inizio dei lavori se il *cronoprogramma esecutivo* degli stessi sia interferente con l'attività scolastica senza che il GESTORE possa vantare danni o pretese”.

La cauzione prodotta vale altresì per la garanzia della corretta esecuzione degli interventi. Il relativo svincolo rimarrà subordinato ad approvazione ed accettazione dei lavori eseguiti.

#### **ART. 4 DURATA della CONVENZIONE**

La presente convenzione ha la durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data della stipula, rinnovabile per il medesimo periodo con il consenso espresso da entrambi le parti formalizzato entro 30 gg dalla naturale scadenza. È escluso il tacito rinnovo.

## **ART. 5 CONSERVAZIONE IMPIANTO ed ATTREZZATURE**

Il GESTORE si obbliga ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente Convenzione da parte del proprio personale e di terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere.

All'inizio ed al termine della presente Convenzione saranno redatti e sottoscritti dai Rappresentanti del Comune e del GESTORE o loro delegati, appositi verbali descrittivi dell'impianto e delle attrezzature esistenti.

Al termine della Convenzione, da qualunque evento determinato, il GESTORE dovrà restituire al Concedente l'immobile, le attrezzature e quanto altro risultante dal *Verbale di Consegna* in perfetta efficienza, tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso.

Il GESTORE si farà carico, in vigenza della presente Convenzione, di provvedere alla diligente conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo proporzionalmente all'uso della struttura come meglio definito dall'art. 6, nel rispetto della normativa vigente in materia.

5

Viene stabilito che in caso di inosservanza alle basilari regole e diligenza del buon uso e del decoro, potrà essere comminata una penale nella misura da Euro 50,00 ad Euro 500,00, proporzionale alla gravità dei fatti previa necessaria contestazione degli addebiti e valutazione delle giustificazioni addotte entro i 7 gg successivi. Tale penale, qualora fosse definita, opera sulla cauzione prestata, la quale dovrà tempestivamente essere reintegrata -entro 15 gg.- nel suo ammontare originario.

## **ART. 6 OBBLIGHI del GESTORE**

Sono a carico del GESTORE:

- la pulizia, accurata custodia e manutenzione ordinaria degli impianti durante le fasce orarie di utilizzo in particolare al termine della giornata di attività (e comunque prima dell'utilizzo ai fini scolastici) è richiesta la pulizia degli spogliatoi e dell'area di gioco, ivi compresi l'acquisizione dei materiali necessari al loro espletamento, salvo la manutenzione degli impianti termici e pulizia dei relativi filtri, che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale;
- segnalare immediatamente agli Uffici per iscritto ogni problema o disfunzione che possa essere riscontrata, responsabilità che altrimenti verrebbe imputata direttamente al GESTORE;
- la chiusura dell'impianto dopo ogni utilizzo con l'onere di attivare/disattivare gli allarmi antintrusione correttamente secondo le istruzioni impartite dagli Uffici.

Il GESTORE provvederà a sua totale cura e spese a dotarsi del personale necessario per l'espletamento dell'attività di manutenzione e gestione dell'impianto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ovvero, nel caso di lavoratori dipendenti, all'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L.

Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del GESTORE e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra il Comune e gli operatori incaricati.

Il GESTORE ha obbligo di rispettare e fare rispettare la normativa nazionale ed i regolamenti in materia di *sicurezza e prevenzione incendi* per l'uso degli immobili.

#### **ART. 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione concedente.

Il GESTORE ha comunque la facoltà di apportare -oltre alle opere di cui all'impegno base art. 4) dell'AVVISO esplorativo- miglioramenti alla struttura sportiva con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale senza alcun onere di rimborso a carico del Comune.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento interventi urgenti di manutenzione sugli impianti concessi in uso; il GESTORE dovrà consentire l'effettuazione dei suddetti interventi manutentivi, anche qualora questi comportino una temporanea limitazione all'utilizzo degli impianti medesimi senza alcuna pretesa risarcitoria in merito.

#### **ART. 8 CRITERI di UTILIZZO degli IMPIANTI**

L'utilizzo dell'impianto dovrà essere prioritariamente garantito all'utenza residente a Cardano al Campo e dovrà essere finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

Si impegna altresì a non introdurre pubblico/utenti in numero superiore a quello previsto per la struttura in base alle norme prevenzionali di sicurezza ed antincendio.

Ai fini di adeguata condivisione, annualmente prima della ripresa delle attività sportive, il GESTORE si impegna a presentare al Comune il calendario delle proprie iniziative ordinarie (allenamenti) che si svolgono dal lunedì al venerdì.

L'utilizzo straordinario della palestra nelle giornate di sabato e domenica verranno definiti periodicamente con la *Federazione Italiana Pallacanestro* in base alle fasi di svolgimento dei vari campionati Minibasket, settore giovanile (squadre Junior) e squadra Senior.

Il Comune -previo adeguato preavviso- si riserva di utilizzare in forma gratuita la struttura oggetto della convenzione per manifestazioni di pubblico interesse, nel

rispetto delle attività sportive già programmate dal GESTORE. Ogni attività sportiva rimane subordinata alle esigenze primarie della scuola, senza che si possa opporre riserva alcuna.

#### **ART 9 ONERI**

Sono a carico del Comune gli oneri inerenti l'illuminazione, il riscaldamento, la fornitura di acqua potabile per gli impianti concessi in uso.

Restano a carico del GESTORE le eventuali spese telefoniche e le spese per il corretto conferimento in modo differenziato e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno degli impianti fuori dall'orario scolastico.

E' previsto a carico del GESTORE un canone ricognitorio previsto in EURO 200,00 (EURO *duecento*) annui oltre IVA (a BASE di GARA).

#### **ART.10 MODIFICHE alla CONVENZIONE**

Ogni modifica al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta e preventivamente approvata da entrambe le parti previa superiore approvazione.

Conseguentemente, la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella Convenzione non potrà intendersi quale abrogazione tacita. La gravità di possibili e reiterate inosservanze può dare luogo a rescissione anticipata solo previa contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni prodotte.

#### **ART.11 CESSIONE della CONVENZIONE**

E' fatto divieto, pena la risoluzione anticipata della presente convenzione, di cedere in subconcessione a terzi tutto o parte degli impianti oggetto della presente.

#### **ART.12 RISOLUZIONE ANTICIPATA**



La presente Convenzione potrà essere rescissa unilateralmente da parte del Comune in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) Inadempienza e/o colpa grave del GESTORE, violazione di leggi o regolamenti nell'ambito della gestione dell'impianto, inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;
- b) Mancata o incompleta esecuzione degli interventi di riqualificazione previsti ed approvati nelle modalità e nelle tempistiche previste;
- c) Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1, tale da compromettere le finalità di interesse pubblico e sociale per le quali la presente Convenzione è stata stipulata;
- d) Scioglimento societario del GESTORE o sostanziale modificazione della composizione;
- e) Reiterati richiami per inosservanza al buon uso ed utilizzo della struttura;
- f) Mancata reintegrazione nei tempi prestabiliti della cauzione prestata a seguito applicazione di eventuali penali.

### **ART.13 RESPONSABILITA'**

Il GESTORE si impegna:

- a) ad assicurare tutto il personale necessario per l'assolvimento degli obblighi oggetto della presente Convenzione;
- b) a presentare, prima della stipula del presente atto:
  - una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per tutto il periodo della convenzione con massimale unico non inferiore a Euro un milione virgola zero (€ 1.000.000,00=) comprendente la copertura di eventuali danni che saranno procurati alla struttura, agli impianti, attrezzi, accessori ed arredi di proprietà del Comune.

Il Comune assicura gli impianti concorrendo contro danni derivanti da incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici, salvo responsabilità di terzi.

Il GESTORE è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. È pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri associati e collaboratori e degli eventuali danni che da essi o dai mezzi impiegati potessero derivare.

#### **ART.14 ACCESSO alle STRUTTURE**

Il GESTORE si impegna a non lasciare circolare motorini e automezzi all'interno dell'impianto sportivo.

La circolazione dei mezzi è limitata al carico e scarico merci, a quelli di pubblica necessità (Polizia Municipale, Carabinieri, Ambulanza, Vigili del Fuoco, ecc.) e alle persone autorizzate dall'Associazione per esigenze strettamente funzionali alla gestione.

10

#### **ART.15 PUBBLICITA'**

Tutte le forme di pubblicità all'interno della struttura dovranno essere concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Il GESTORE è autorizzato ad apporre all'interno dell'impianto cartelli pubblicitari, purché non infissi stabilmente al suolo, i cui proventi saranno riscossi dal GESTORE stesso che verserà alle Casse Comunali le imposte di pubblicità nei termini di legge.

#### **ART.16 CONTROLLI e NORME di RELAZIONE**

Il Comune può controllare, in qualsiasi momento, alla presenza di almeno un Responsabile del GESTORE, lo stato delle strutture di cui all'art. 1, al fine di accertare il rispetto delle presenti disposizioni; dovrà essere al proposito nominato specifico nominativo di un referente con recapito telefonico H24.

Il GESTORE ha l'obbligo di presentare annualmente, all'inizio della stagione sportiva, il *piano articolato delle attività* oggetto di convenzione specificando il numero degli iscritti distinto tra residenti a Cardano Al Campo e non residenti, nonché il rendiconto economico dell'anno precedente corredato dalla relazione sull'attività svolta, con specifico riferimento all'utilizzo dell'impianto ed al piano delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

Il GESTORE si impegna a comunicare al Comune ogni modifica statutaria, nonché a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni eventuale variazione progettuale, dandone motivazione espressa.

Il GESTORE si impegna altresì a partecipare attivamente alla Consulta dello Sport, condividendone i principi ispiratori in un'ottica di collaborazione con il Comune e con tutte le associazioni sportive del territorio.

Si conviene che il presente atto è soggetto a registrazione solo *in caso d'uso*.

Viene autorizzato l'uso delle informazioni e dei dati per ragioni strettamente legate all'esercizio dell'attività prevista in concessione oltre agli obblighi amm.vi in capo all'Amm.ne Com.le.

**per il GESTORE**

*firma*

\_\_\_\_\_

**per l'Amm.ne Com.le**

*firma*

\_\_\_\_\_